

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE SUL CONDOMINIO IDENTIFICATO DALLA P.ED. 1212 C.C. POVO, SITO IN FRAZ. BORINO DI POVO, VIA BORINO N. 61 E 63

CIG. indicato in fase di affidamento del servizio

CUP: H64F22000070006

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO E LUOGO DI ESCUZIONE

Comma 1)

L'incarico ha per oggetto prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale per la verifica della progettazione esecutiva, comprensiva della documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico da eseguire sul condominio identificato dalla p.ed. 1212 c.c. Povo, sito in Fraz. Borino di Povo, Via Borino n. 61 e 63.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 1.223.163,00, compreso oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA.

L'incarico si svilupperà in un'unica fase accorpata, consistente nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per accertare la conformità degli elaborati esecutivi alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche del progetto esecutivo, secondo quanto disposto dall'art 42 del D.lgs 36/2023 e dalla sezione IV dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.

Comma 2)

La verifica in particolare è condotta sulla documentazione progettuale con riferimento ai seguenti aspetti di controllo, quali affidabilità, completezza e adeguatezza, leggibilità coerenza e ripercorribilità, compatibilità, come intesi e definiti al secondo comma dell'art. 39 dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.

Comma 3)

Luogo di esecuzione del servizio sarà la sede del professionista per quanto attiene alle attività di verifica, fatte salve eventuali riunioni convocate su richiesta del RUP.

Comma 4)

Lo svolgimento dell'attività di verifica progettuale è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

ART. 2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Comma 1)

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna da parte del RUP delle attività di verifica.

Comma 2)

Entro il termine di cui al primo comma il soggetto incaricato dell'attività di verifica dovrà consegnare al RUP il verbale di verifica unitamente al rapporto conclusivo contenente gli esiti

delle verifiche eseguite sulla documentazione progettuale in esame, finalizzati all'emissione da parte del RUP dell'atto formale di validazione del progetto esecutivo.

ART. 3 COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Comma 1)

Il compenso dovuto al Soggetto incaricato per l'esecuzione dell'incarico specificato all'art. 1 è indicato nel provvedimento di affidamento e comunque determinato dal ribasso offerto dallo stesso sulla base di gara pari a euro 10.080,00 al netto di spese ed oneri, calcolata con riferimento al DM 17 giugno 2016.

L'importo relativo al compenso si intende onnicomprensivo, fisso e invariabile.

Comma 2)

Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto ad avvenuta validazione da parte del RUP del progetto esecutivo posto a base di gara, previa emissione di idonea documentazione fiscale.

Comma 3)

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente.

Comma 4)

Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'affidamento del servizio, Opera Universitaria potrà richiedere nuovi servizi di verifica su progettazione, nel limite massimo di ulteriori euro 29.000,00. Il compenso dovuto sarà in questa ipotesi calcolato applicando il medesimo ribasso offerto di cui al comma 1), calcolato su una base di gara individuata ai sensi del DM 17 giugno 2016.

ART. 4 COPERTURA ASSICURATIVA

Comma 1)

Prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera a) punto 1) dell'Allegato I. 7, l'Incaricato dovrà presentare polizza specifica limitata all'incarico di verifica, che abbia durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro.

Comma 2)

Qualora il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico progetto le condizioni di cui al comma 1) .

ART. 5 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Comma 1)

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto.

ART. 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO

Comma 1)

Il soggetto Incaricato, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente servizio.

Comma 2)

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Comma 3)

Il soggetto incaricato è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, a pena di risoluzione del contratto.

Comma 4)

Il soggetto incaricato non può sospendere o rallentare il proprio servizio di verifica per sua decisione unilaterale in nessun caso. La sospensione e il rallentamento del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto imputabile al soggetto incaricato qualora questi, dopo la diffida a riprendere il servizio nel termine intimato dal RUP, non vi abbia ottemperato.

Comma 5)

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste dal RUP, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10%.

Comma 6)

In caso di inadempimento delle prestazioni, si applicherà una penale pari a un quinto del corrispettivo dovuto.

ART. 7 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Comma 1)

Il Soggetto incaricato con l'accettazione del presente capitolato speciale, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del Soggetto incaricato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale, si impegna – ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria – ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine il Soggetto incaricato dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso

ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2) e 3) del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Comma 5)

Il Soggetto incaricato si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi

Comma 6)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1)

Con l'invio della propria proposta di preventivo il Soggetto Incaricato accetta il presente capitolato speciale dichiarando sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Comma 2)

Il professionista, a pena di nullità assoluta del presente affidamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, il professionista comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Comma 3)

In caso di controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Trento.